

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTI DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 25/03/2021

Articolo 1

Competenze dei Consigli di Corso di Studio

1. I Consigli di Corso di Studio deliberano sulla convalida dei crediti formativi universitari nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio o di svolgimento di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero che possano essere parzialmente riconosciute, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per 100 di quelli già maturati.
2. I Consigli di Corso di Studio deliberano altresì sul riconoscimento dei crediti formativi maturati da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che ne facciano richiesta contestualmente all'iscrizione.
3. I Consigli di Corso di Studio deliberano inoltre sul riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità professionali acquisite e certificate nell'ambito di specifici percorsi di formazione extra universitaria.
4. L'iscrizione ad anni successivi al primo, nell'ambito dei Corsi di Studio del Dipartimento, come conseguenza del riconoscimento del numero sufficiente di crediti formativi universitari, è deliberata dai competenti Consigli di Corso di Studio, nel rispetto delle previsioni all'uopo contenute nei Regolamenti didattici di Corso di Studio.

Articolo 2

Regime dei crediti non riconosciuti

1. I crediti maturati ma non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

Articolo 3

Titoli accademici conseguiti presso università straniere

1. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

Articolo 4

Convenzioni per il riconoscimento in forme automatiche di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere

1. Il Dipartimento può sottoscrivere apposite convenzioni con soggetti interessati che prevedano anche il riconoscimento in forme automatiche di crediti acquisiti da studenti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili).
2. Le convenzioni di cui al comma precedente possono altresì prevedere la configurazione di piani di studio individuali, proposti ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio, che prevedano la sostituzione di attività formative previste nell'offerta didattica curriculare, con attività formative conseguite presso altre Università italiane o estere, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.
3. Il trasferimento o il passaggio che non comporti il riconoscimento di crediti viene effettuato in via amministrativa.

Articolo 5

Riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità professionali acquisite e certificate

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente, avuto riguardo alla peculiarità dei propri Corsi di Studio, individua i seguenti criteri in base ai quali riconoscere crediti in relazione alle conoscenze e abilità professionali acquisite e certificate agli studenti e alla cui progettazione e realizzazione abbia partecipato una struttura universitaria:
 - congruenza del carico di lavoro sostenuto rispetto all'impegno richiesto per l'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari;

- adeguatezza dei programmi di formazione svolti;
- idoneità delle modalità di verifica dell'apprendimento;
- rilevanza della partecipazione delle strutture universitarie nelle attività di progettazione e realizzazione dei relativi percorsi formativi.

Articolo 6

Convenzioni per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per l'acquisizione e certificazione di conoscenze e abilità professionali

1. Il Dipartimento può sottoscrivere apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione certificata di conoscenze e abilità professionali, anche ai fini del successivo riconoscimento di crediti formativi universitari.
2. La convenzione stabilisce il numero massimo di crediti formativi universitari che possano essere riconosciuti nell'ambito dei Corsi di Studio afferenti al dipartimento e definisce le regole di organizzazione, erogazione e certificazione delle attività formative nel rispetto dei criteri enunciati all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 7

Riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori

1. Nel rispetto delle previsioni del decreto dei Ministri competenti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 13 luglio 2015, n. 107 s.m.i., i Consigli di Corso di Studio deliberano il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori – previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 – secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili.

2. Il Dipartimento può sottoscrivere apposite convenzioni con gli Istituti Tecnici Superiori di cui al presente articolo per la progettazione di specifici percorsi di formazione anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari nell'ambito dei Corsi di Studio afferenti al dipartimento. Tali convenzioni stabiliscono il numero massimo di crediti formativi universitari che possano essere oggetto di riconoscimento nell'ambito dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento e definiscono le regole di organizzazione, erogazione e certificazione delle attività formative, nel rispetto dei criteri enunciati all'articolo 5 del presente Regolamento.
3. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti agli studenti che abbiano conseguito il titolo a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori, secondo quanto previsto dal comma precedente, non può essere comunque inferiore a quello previsto dall'art. 1 co. 51 della L. 107 del 13 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni, fissato, alla data di emanazione del presente Regolamento, in 40 (quaranta) per i percorsi della durata di quattro semestri e 62 (sessantadue) per i percorsi della durata di sei semestri.

Articolo 8

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia ai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, del Dipartimento e di Ateneo.